

REPUBBLICA ITALIANA

sent. 404/2005

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la Puglia

composta dai seguenti magistrati:
Pelino SANTORO - Presidente – relatore
Vittorio RAELI - Consigliere
Antongiulio MARTINA - Referendario
ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24999 del registro di Segreteria nei confronti del Sig. D. R., nata a ... il ... 19.. ed ivi residente al

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 giugno 2005 il relatore, Presidente Pelino Santoro, l'avv. G. M. ed il sostituto Procuratore C. P., con l'assistenza del segretario d'udienza dott. G. D. P.; esaminati gli atti di citazione, le memorie di costituzione e difensive e gli atti e documenti del fascicolo di causa;

Considerato in

Fatto

Con atto di citazione depositato il 17 febbraio 2005 la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio l'insegnante D. R. per sentirla condannare al pagamento in favore dell'amministrazione della Pubblica istruzione della somma di euro 152.241,78, debitamente rivalutata e con gli interessi, per danno indiretto conseguente alla condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni sofferti dall'alunno A. G. durante lo svolgimento di una lezione di educazione artistica.

Esponde parte attrice che il giorno 28 aprile 1988 la prof.ssa R. D., docente di educazione artistica, intorno alle ore 9,30, si allontanava dalla classe 3[^] C della scuola media statale "D'annunzio" di ..., lasciando la stessa priva di qualsiasi vigilanza e senza provvedere ad investire della stessa alcun ausiliario; durante l'assenza dell'insegnante un alunno scagliava un cacciavite che colpiva all'occhio destro il compagno A. G., il quale veniva soccorso dai bidelli della scuola attirati dalle grida del ragazzo che veniva accompagnato presso l'ospedale di ... e successivamente in quello di ... ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico urgente; nonostante il pronto intervento ed una serie di ulteriori interventi chirurgici il ragazzo perdeva definitivamente la funzionalità dell'occhio destro tanto che si rese necessario l'impianto di una protesi.

I genitori dell'alunno infortunato convenivano in giudizio il Ministero della P.I. ed il Tribunale di Lecce condannava con sentenza n. 2749 del 25 giugno 2001 la compagnia "...” al risarcimento del danno di £. 50.000.000 ed il Ministero della pubblica istruzione al risarcimento dell'importo di £.155.80.000, oltre rivalutazione ed interessi e spese di lite.

La sentenza venne confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza della prima sezione n. 564 in data 26 giugno 2003.

In esecuzione del predetto giudicato il Centro servizi amministrativi per la Provincia di Taranto ha provveduto, nel settembre 2003, al pagamento in favore del danneggiato della somma complessiva di €. 145.049,74 a titolo di risarcimento di danni, di cui €. 80.463,98, o per sorte capitale e di €. 64.585,76, per interessi, oltre ad €. 4.447,05, per rimborso di spese legali e di precetto.

La Procura regionale non ha dubbi circa l'imputabilità della responsabilità dell'incidente occorso all'alunno al comportamento dell'insegnante che, contravvenendo ai propri obblighi di vigilanza, ha lasciato la classe senza alcuna vigilanza durante la propria ora di lezione senza nemmeno preoccuparsi di avvertire il personale ausiliario nè ritiene una esimente la circostanza che l'allontanamento fosse giustificato da un malore improvviso o da una impellenza collegata al proprio stato di salute poiché in ogni caso non è ravvisabile alcuna gravità tale da impedire di avvisare il personale ausiliario la cui postazione era sul percorso per raggiungere i bagni siti al piano superiore dell'edificio.

Nella memoria difensiva prodotta in data 1 giugno 2005 si eccepisce in via preliminare l'avvenuta prescrizione dell'azione di responsabilità trattandosi di fatti dannosi verificatisi in epoca antecedente al 1993 e quindi azionabili entro il 31 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, L. n. 20/1994, non essendo intervenuto alcun atto di formale costituzione in mora idoneo ad interrompere i termini di prescrizione.

Viene inoltre eccepito che, stante l'autonomia del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto al giudizio civile, difettano elementi di prova diversi da quelli assunti nel corso del giudizio civile e nè si sarebbe proceduto ad una nuova valutazione del fatto illecito ai fini della verifica degli elementi costitutivi della responsabilità addebitata sia oggettivi che soggettivi.

Mancherebbe inoltre la dimostrazione del nesso di causalità non essendosi tenuto conto della assoluta imprevedibilità ed imprevenibilità dell'evento e nè del fatto che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto evitare con certezza l'evento causato da fatto autonomo di altro alunno che sarebbe stato impossibile sottoporre a controllo preventivo.

La difesa sostiene poi che difetterebbe la gravità della colpa poiché l'allontanamento temporaneo dalla classe non è avvenuto ingiustificatamente ma per motivi fisiologici inerenti alle precarie condizioni di salute e che in presenza di una legittima causa di abbandono dell'aula la sorveglianza restava affidata direttamente al personale di custodia a prescindere dalla loro formale investitura. Sulla quantificazione del danno la difesa rappresenta che la condanna civile ha riguardato anche società assicuratrice in manleva della insegnante che, pertanto, ha già in parte coperto in parte il danno al terzo danneggiato, mentre nessuna assicurazione era stata stipulata da parte della scuola; la concorrenza di responsabilità altrui giustificerebbero una riduzione del quantum risarcibile anche con applicazione del potere riduttivo e che in ogni caso non potrebbe ricomprerebbe le spese della procedura esecutiva esperita nei confronti dell'amministrazione scolastica.

All'udienza odierna il difensore della parte convenuta ribadisce le argomentazioni difensive contenute in memoria ed insite sulla mancanza di uno specifico nesso di causalità essendo l'incidente dovuto a caso fortuito assolutamente imprevedibile.

Il procuratore regionale precisa, da parte sua, che l'autonomia dal giudizio di responsabilità amministrativa da quello civile non significa anche che i fatti accertati siano inutilizzabili ma solo

che essi devono essere autonomamente valutati e ribadisce che l'incidente lesivo si è potuto verificare solamente per l'assoluta noncuranza dell'insegnante che nell'allontanarsi per una legittima esigenza personale non si è minimamente curata di assicurare la necessaria vigilanza alla classe che avrebbe assicurato un effetto di deterrenza idoneo a scongiurare comportamenti turbolenti della scolaresca.

Considerato in

Diritto

Va affrontata in primo luogo l'eccezione preliminare di merito della intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 1, comma 2-ter, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, introdotto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, secondo cui "per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio". L'eccezione non è pertinente al caso di specie.

L'azione di responsabilità oggetto del presente giudizio tende a far valere non il diritto al risarcimento correlato in via diretta a fatti dannosi imputabili ai dipendenti pubblici ma piuttosto a far valere il diritto di rivalsa dell'amministrazione quando sia stata condannata per il risarcimento di danni a terzi ai sensi dell'art. 28 Cost. e dell'art. 22, secondo comma, del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3; tale ultima disposizione prevede, in via generale che l'amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo nella sede propria della giurisdizione contabile.

Per gli insegnati, in particolare, vige il regime particolare introdotto dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (ora art. 574 T.U. 16 aprile 1994 n. 297) che, secondo la lettura corrente (Cass., S.U., 11 agosto 1997 n. 7454, 7 giugno 2002 n. 9346), comporta, da un lato, l'esclusiva responsabilità di tipo contrattuale dell'istituto scolastico, e dall'altro il difetto della legittimazione passiva dell'insegnante nel giudizio risarcitorio intentato ai sensi dell'art. 2048 c.c. con surroga sostanziale e processuale dell'amministrazione scolastica che però conserva integro il diritto di rivalsa limitatamente alle ipotesi di dolo o colpa grave (C. Cost. 6 febbraio 1992 n. 64).

Appare evidente come, essendo la rivalsa un diritto inautonomo in quanto subordinato ad un accertamento definitivo di responsabilità civile aggravata (ex art. 2048 c.c.) e ad una concreta pronuncia di condanna risarcitoria, l'azione, esperibile nell'ambito della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti su denuncia dell'amministrazione che ha subito il danno e ad iniziativa del Procuratore regionale competente, non potrebbe essere esercitata se non all'esito del giudizio civile ed all'intervenuta condanna dell'amministrazione.

D'altronde la disciplina transitoria invocata, potrebbe trovare applicazione in via generale solo per le ipotesi in cui la prescrizione più lunga previgente stesse già "decorrendo", il che presupporrebbe una situazione in cui il debito risarcitorio, reclamabile in regresso, fosse già definito dal punto di vista soggettivo ed oggettivo in modo che sia certo, da un lato, che al risarcimento sia tenuta l'amministrazione pubblica e dall'altro l'entità del debito stesso.

Nel caso di specie la Procura della Corte dei conti pur avendo ricevuto sin dal 1990 copia dell'atto di citazione per il risarcimento del danno reclamato dai genitori dell'alunno infortunato ha potuto concretamente agire solamente dopo la comunicazione in data 13 gennaio 2004 della conclusione in appello del giudizio civile con contestuale messa in mora in via cautelativa della insegnante

coinvolta nell'infortunio a cura del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per le suesposte circostanze non trova applicazione la disposizione transitoria che si riferisce ai fatti dannosi, già completi nella causazione dell'evento dannoso in pendenza del decorso del pregresso termine di prescrizione decennale, trattandosi invece di evento dannoso ancora incerto fino alla definizione del giudizio di appello ed all'accettazione dell'esito senza ulteriore ricorso in Cassazione; l'azione recuperatoria di rivalsa della Procura regionale deve ritenersi pertanto esercitata tempestivamente entro i termini di legge.

Relativamente alla obiezione che l'azione esercitata difetterebbe di autonomi elementi probatori occorre tener presente che, per costante giurisprudenza (Sez. I 15 marzo 1993 n. 26; Sez. II 7 dicembre 1999 n. 319 e 27 ottobre 2000 n. 321), pur non avendo le sentenze civili efficacia vincolante o preclusiva dell'azione di responsabilità, nulla impedisce che i fatti da cui è scaturito il danno possano essere autonomamente valutati dal giudice contabile secondo i parametri propri della responsabilità amministrativa, con particolare riferimento al requisito dell'elemento soggettivo.

Ciò comporta che i fatti materiali, così come accertati in sede civile, hanno di per sé un rilievo storico nella loro realtà fenomenica, mentre gli elementi fondanti della responsabilità amministrativa (condotta violativa di obblighi di servizio, gravità della colpa e nesso eziologico con il danno) vanno liberamente valutati a prescindere dalle conclusioni cui sia pervenuto il giudice civile sulla base di criteri di imputazione diversi e non coincidenti.

Ciò comporta che, in via di principio, gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa devono essere supportati da sufficienti mezzi di prova sia pure reventanti da accertamenti eseguiti in altra sede, senza che possano trovare ingresso, per la responsabilità che non sia di tipo strettamente contabile, criteri presuntivi di colpevolezza, i quali se pure operanti nei confronti dall'amministrazione come apparato organizzativo nella responsabilità civile verso terzi, non valgono di per sé per la responsabilità amministrativa per danno indiretto che, avendo natura contrattuale e personale esige la prova della violazione di uno specifico obbligo di servizio (Sez. III. 21 marzo 2002 n. 107).

La contestazione mossa, pertanto, non appare accoglibile per quanto riguarda la doglianza circa il difetto di prova degli elementi di responsabilità, ma appare condivisibile per quanto riguarda i criteri di valutazione dei fatti accertati in sede civile, soprattutto per quanto riguarda il criterio di imputazione soggettiva che non potrebbe essere affermata alla stregua di una mera presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di vigilanza, secondo la linea già fatta propria da questa Sezione nella sentenza 18 dicembre 2001 n. 1177, cui la parte convenuta si è più volte richiamata.

Le altre contestazioni si riferiscono a singoli elementi costitutivi della dedotta responsabilità e pertanto di esse si terrà conto nel prosieguo della disamina.

Nel merito della controversia questa Sezione, come già accennato, ha avuto occasione di affrontare la tematica del rapporto tra la responsabilità civile dell'amministrazione per fatto colpevole del dipendente e la responsabilità personale dell'insegnante la cui condotta, presuntivamente colpevole per fatto proprio omissivo, era valsa a rendere riferibile organicamente il fatto illecito dannoso all'amministrazione scolastica.

Nella menzionata sentenza n. 1177 del 2001 è stato precisato che le due responsabilità quella civile e quella amministrativa, pur traendo origine dal medesimo fatto evento (lesione ad un alunno), si fondano su presupposti e struttura differenziate; mentre infatti la responsabilità, civile trova fondamento del principio generale del *neminem laedere* ed è ascrivibile, come tale, al *genus* della responsabilità aquiliana, quella amministrativa ha radice nella violazione di un obbligo di servizio e

come tale è ritenuta generalmente di tipo contrattuale.

Sebbene la presunzione di colpa prevista dall'art. 2048 c.c. possa astrattamente presentare punti di somiglianza con il regime probatorio proprio della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., va tuttavia considerato che nell'azione di responsabilità amministrativa il regime probatorio (tranne che si tratti di responsabilità contabile da maneggio), esige che tutti gli elementi costitutivi, ivi compreso quello psicologico, siano soggetti all'onere della prova a carico del Procuratore che, in funzione di pubblica accusa, sostiene la responsabilità dei chiamati in giudizio.

Si è anche puntualizzato che, mentre nel regime civilistico la colpa è presunta ed è perciò indifferente il grado di diligenza ove non si provi di aver fatto tutto il possibile per impedire un fatto prevedibile, la responsabilità per danno erariale, oltre ad essere personale, richiede che sia comprovata una colpa di grado più elevato rispetto a quella normale.

Il requisito della colpa grave è infatti richiesto oltre che dalla normativa generale (art. 1 L. 14 gennaio 1994 n. 20 come modificato dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 249 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639) anche dalla norma specifica innanzi richiamata (art. 61 L. 312/1980), e la colpa grave, in mancanza di precisi parametri normativi, viene di volta in volta individuata in concreto, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, in una inescusabile negligenza, nella macroscopica inosservanza di doveri comportamentali o anche nella inosservanza di doveri elementari; certamente la verifica della gravità della colpa, una volta individuato il comportamento esigibile per rispettare gli obblighi inerenti all'attività di servizio svolta, richiede un *quid pluris* rispetto alla normale diligenza.

Per quanto riguarda più da vicino gli obblighi di vigilanza del personale insegnante una regolamentazione non del tutto esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni "durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti"; il regolamento di ciascuna scuola, secondo il regolamento tipo (art. 17) prevede che durante l'intervallo il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose.

Sebbene la temporanea assenza dell'insegnante di classe non sia regolamentato se non in base ad istruzioni del capo di istituto appare logico dedurre che, la continuità ed indefettibilità del dovere di vigilanza imponga di adottare tutte le cautele possibili ad evitare una soluzione di continuità e che pertanto il non aver tenuto conto di tale esigenza ineludibile denota un comportamento omissivo assolutamente negligente ed una trascuratezza delle regole minime di diligenza nell'assicurare in qualsiasi modo la permanenza di una sorveglianza se non proprio diretta quanto meno delegata al personale ausiliario di turno, a ciò tenuto, oppure ai colleghi ove disponibili.

E' evidente che il rischio di eventuali accadimenti dannosi verificatisi in assenza non segnalata dell'insegnante non potrebbe non ricadere sotto il profilo eziologico su chi avesse ignorato le predette cautele comportamentali senza che la responsabilità diventi oggettiva poiché l'omissione di un adempimento dovuto è sempre riconducibile a colpa propria.

Nemmeno potrebbe rappresentare una esimente la dedotta imprevedibilità dell'evento e la sua imprevedibilità per il fatto che la presenza dell'insegnante non avrebbe potuto comunque impedirlo; trattasi infatti di una deduzione ipotetica non suffragata da fatti, di modo che, anche se è vero che l'imprevedibilità del fatto potrebbe rappresentare la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (Cass. 2 dicembre 1996 n. 10723), non altrettanto è sostenibile nella ipotesi in cui il fatto sia accaduto in un'aula priva di sorveglianza (Cass. 13 settembre 1996 n. 8263), poiché la prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto ma di aver

adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitarlo (Cass. 3 febbraio 1999 n. 916). E' un fatto che, nel caso in esame, l'insegnante si è allontanata senza avvertire il personale, stando alle risultanze testimoniali (dichiarazione dell'ausiliaria di turno) in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa insegnante a sua discolpa (verbale di audizione personale Procura regionale del 2 dicembre 2004); sebbene l'allontanamento temporaneo potrebbe essere stato giustificato da impellenti esigenze fisiologiche correlate alle condizioni di salute ed allo stato di gravidanza, in alcun modo la classe poteva essere abbandonata in balia di sé stessa senza richiedere la presenza del personale ausiliario disponibile affinché la scolaresca avvertisse di essere comunque sotto osservazione.

Non appare pertanto, appropriato il richiamo alle argomentazioni svolta da questa stessa Sezione nella più volte menzionata pronuncia nella quale si è distinto tra obbligo di vigilanza generico, intesa quale vigile presenza, e sorveglianza a vista capace di scongiurare anche un gesto dannoso assolutamente repentino ed imprevedibile.

Ritiene invece la Sezione che l'allontanamento dell'insegnante costituisca di per sé causa idonea ad alimentare quell'allegria fanciullesca incontrollata ed esuberante che si manifesta in giochi di gruppo innocenti ma spesso intrinsecamente violenti e potenzialmente pericolosi (lotta, lanci di oggetti, battaglie); la temporanea carenza di vigilanza diretta o per interposta persona si traduce, infatti, per il principio di equivalenza di cause, nel mancato impedimento di un evento che si aveva l'obbligo di evitare, specie se sia dipesa da assenza intenzionale o dalla mancata adozione di misure sostitutive (cfr. Sez. Lazio 11 marzo 2003 ,n. 576).

Sotto il profilo della gravità del comportamento se può essere giustificato quello commissivo (mero allontanamento) non altrettanto può considerarsi quello omissivo (mancato avvertimento e richiesta di collaborazione del personale ausiliario) che appare improntato a trascuratezza inescusabile sotto il profilo deontologico dell'osservanza di specifici obblighi di servizio.

Anche a voler prescindere in questa sede dalla valutazione qualificativa della condotta data dal giudice civile, non può tuttavia ignorarsi che l'assenza dell'insegnante quand'anche definita incauta e senza giustificato motivo, non è risultata, nei fatti, determinata da uno stato di necessità dovuto all'improvviso malore, poiché la documentazione sanitaria smentisce la circostanza e vi è prova che il malore si è verificato dopo avere appreso la gravità dell'infortunio occorso.

Non vi è quindi spazio per una valutazione della esimente dello stato di necessità nemmeno sotto il profilo dell'attenuazione del grado di colpa, non essendo stato dimostrato che l'allontanamento temporaneo fosse stato determinato da esigenza fisiologica assolutamente non procrastinabile al punto da non consentire nemmeno di avvertire o dare voce al personale ausiliario innanzi alla cui postazione di sosta nel passarvi avanti, come ammesso dalla stessa convenuta nella predetta audizione.

Tutto ciò considerato ritiene il Collegio che l'insegnante convenuta in giudizio non possa andare esente da responsabilità essendo l'evento dannoso riconducibile causalmente ad un fatto obiettivamente individuabile nel suo comportamento gravemente colpevole in violazione manifesta di suoi ineludibili obblighi di servizio e senza idonea causa di giustificazione.

La Sezione, tuttavia, ritiene che non possa essere accolta integralmente la richiesta attorea, sia perchè il principio di parziarietà impone di tener conto di possibili azioni concausali ancorché non connotate da un elevato grado di colpevolezza, sia perchè nella valutazione del danno addebitabile non si può pretermettere quanta parte del rischio dell'evento dannoso debba farsi ricadere sull'apparato organizzativo dell'amministrazione.

Sotto il primo aspetto non può negarsi che un atteggiamento di maggiore e spontanea collaborazione da parte del personale ausiliario presente avrebbe potuto con buona probabilità scongiurare l'accadimento e che, pertanto, l'evento dannoso sia in parte riconducibile anche a tale disinteresse, ancorché non traducibile in una condotta esigibile quale sufficiente criterio di imputazione, per una quota apprezzabile intorno al terzo della richiesta attorea.

Per il secondo aspetto occorre tener presente che parte del danno è stato risarcito dalla compagnia assicuratrice chiamata in garanzia dalla odierna convenuta in quanto assicurata per responsabilità civile per essere manlevata dagli effetti pregiudizievoli della domanda risarcitoria nella sede civile, in quanto, secondo la decisione del giudice civile di primo grado la surroga del Ministero della responsabilità civile non poteva estendersi anche al risarcimento che in forza di polizza privata l'assicuratore è tenuto a risarcire a garanzia dell'insegnante.

La difesa della convenuta sostiene che l'importo risarcito dovrebbe essere sottratto dal quantum richiesto dalla Procura attrice; la richiesta appare palesemente infondata poiché la pretesa risarcitoria riguarda la parte "restante" cui ha dovuto far fronte l'amministrazione scolastica.

Apprezzabile appare invece l'eccezione di parte che non sono addebitabili le spese per la procedura esecutiva, quantificati in euro 980,00, trattandosi di onere dovuto esclusivamente alla inerzia della stessa amministrazione che non aveva tempestivamente onorato il debito risarcitorio derivante dalla sentenza di condanna

Il ruolo di garanzia svolto dalla società assicuratrice di parte privata, tuttavia, mette in evidenza l'assoluta carenza nel caso di qualsiasi copertura assicurativa a carico ed a favore della organizzazione scolastica, sebbene l'ordinamento non lo escluda.

Sussistono pertanto sufficienti elementi oggettivi di deficit organizzativo, dal punto di vista della prevenzione, degli aspetti logistici dei servizi e del clima collaborativi, e condizioni soggettive (stato di gravidanza, condizioni di salute) che giustificano un'ampia applicazione del potere riduttivo con abbattimento della pretesa di rivalsa di un ulteriore terzo.

Sulla base di tali detrazioni il danno addebitabile resta determinato in euri 50.421,00, oltre gli interessi legali a partire dalla data di pagamento (settembre 2003) e con assorbimento della rivalutazione monetaria in quanto di entità inferiore agli interessi legali.

Alla condanna segue l'obbligo di pagamento delle spese di giustizia.

P.Q.M.

**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 24999 del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione

Condanna

la Prof.ssa D. R. al pagamento, in favore dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione della somma di euro 50.421,00 (cinquantamilaquattrocentoventuno/00), oltre gli interessi legali, come da motivazione, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in E. 144/46 (euro

centoquarantaquattro/quarantasei)

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 23 giugno 2005.

IL PRESIDENTE ed Estensore

f.to (Pelino SANTORO)

Depositata in Segreteria 7 luglio 2005

p. il Dirigente

f.to (FrancaMaria Alfarano)